

TITOLO XI GIOCHI OLIMPICI

Capitolo I Regole Generali

11.1.001

La partecipazione alle prove ciclistiche ai giochi olimpici, è governata dalle disposizioni emanate dal comitato internazionale olimpico (CIO) e dall'UCI.

Dal fatto della loro partecipazione, il corridore ed ogni altro tesserato si impegnano a rispettare i Regolamenti del CIO e dell'UCI.

Iscrizioni - Conferma dei partenti

11.1.002

I comitati nazionali olimpici (CNO), iscrivono i loro atleti secondo i limiti di partecipazione, il sistema di qualificazione e di sostituzione approvato dal CIO e dall'UCI (vedere pp I-XV).

Conformemente alle regole stabilite dal CIO, ogni CNO informerà il Comitato Organizzatore del nome dei suoi atleti prima della data limite fissata dal CIO.

I termini fissati per la conferma dei partenti sono i seguenti:

- per la strada il MTB **e la Pista** : a mezzogiorno **del giorno precedente la prova**;
- per il **Bmx**: **a mezzogiorno dell'antivigilia della prova.**

(modificato al 1.01.03; 1.02.07)

Partecipazione

11.1.003

Per avere il diritto di partecipare ai giochi olimpici, un Corridore deve:

- essere detentore di una licenza rilasciata da una federazione nazionale;
- avere una età di almeno 18 anni per le competizioni su pista e 19 anni per le competizioni su strada di MTB **e di Bmx**, o raggiungere questa età l'anno dei Giochi Olimpici.

11.1.003 bis

Un corridore contro il quale è stata aperta una istruttoria che riguarda un fatto suscettibile di costituire una violazione del regolamento antidoping dell'UCI, non può essere selezionato per i giochi olimpici e non può parteciparvi, fino alla fine della sospensione che gli è stata imposta o fino alla sua assoluzione definitiva.

Nel caso di un campione A positivo, questa disposizione si applica a partire dalla sua notificazione al corridore.

Salvo contraria decisione della commissione antidoping, il precedente paragrafo si applica ugualmente nel caso di una istruttoria o procedura che riguarda un tale fatto, aperta in forza di una legge o di un altro regolamento.

I casi particolari sono decisi dalla commissione antidoping o dal suo presidente.

La loro decisione è inappellabile.

In caso di infrazione, il tesserato e la sua federazione nazionale, saranno sanzionati ciascuno con una ammenda da 2.000 a 10.000 CHF.

La presente condizione di partecipazione mira a proteggere la integrità, la serenità e la reputazione delle competizioni di ciclismo ai Giochi Olimpici.

La sua applicazione, non pregiudica la decisione di fondo e non può dare luogo ad alcun reclamo in caso di assoluzione

(introdotto il 13.08.04)

Programma

11.1.004

Le discipline e specialità olimpiche sono le seguenti:

Regolamento UCI 2008

Disciplina	Uomini	Donne
Strada	Prova in linea	Prova in linea
	Prova a cronometro individuale	Prova a cronometro individuale
Pista	<i>Velocità a squadre</i>	
	<i>Velocità</i>	<i>Velocità</i>
	<i>Km. da fermo</i>	<i>500 metri</i>
	<i>Keirin</i>	
	<i>Inseguimento a squadre</i>	
	<i>Inseguimento individuale</i>	<i>Inseguimento individuale</i>
	<i>Americana Madison</i>	
	<i>Corsa a punti</i>	<i>Corsa a punti</i>
Mountain bike	Prova di Cross-Country	Prova di Cross-Country
Bmx	Corsa	Corsa

Le prove sono disputate secondo i regolamenti dell'UCI, applicabili alle prove dei campionati mondiali per corridori Elite, tenendo eventualmente conto, delle disposizioni specifiche previste per le corse, durante i giochi olimpici.
(modificato al 1.01.03; 1.01.06)

Commissari

11.1.005

L'UCI designerà i 20 commissari internazionali che officieranno ai giochi olimpici.

Inoltre, la federazione nazionale del paese organizzatore designerà, in accordo con l'UCI, almeno 15 commissari nazionali.

(modificato al 1.02.07)

Giuria d'Appello

11.1.006

La Giuria d'appello per i Giochi Olimpici è composta da 10 componenti nominati dal Presidente dell'UCI.

Si riunisce a porte chiuse su domanda del presidente dell'Ufficio esecutivo. Può essere chiamata a pronunciarsi su una controversia o su ogni problema d'ordine generale o etico interno al ciclismo che dovesse intervenire durante i Giochi Olimpici.

Controllo Anti-doping

11.1.007

Durante i giochi olimpici avranno luogo dei controlli anti-doping, secondo le regole del CIO.

Un rappresentante della commissione anti-doping dell'UCI sarà designato dall'ufficio esecutivo dell'UCI per assistere alle operazioni di controllo ed assicurare il coordinamento con la commissione medica del CIO.

11.1.008

Le infrazioni alle regole del CIO in materia di doping o di fatti di doping constatati secondo le regole del CIO, sono considerate come infrazioni al regolamento del controllo anti-doping dell'UCI.

Oltre alle sanzioni che possono essere comminate dal CIO, saranno aperte le procedure disciplinari e saranno pronunciate le sanzioni conformemente ai regolamenti dell'UCI.

Equipaggiamento

11.1.009

Saranno applicate le disposizioni previste dalla carta olimpica, ivi comprese le eventuali deroghe accordate alle prove ciclistiche.